

Codice A1508A

D.D. 8 gennaio 2016, n. 8

Associazione "Scuola dell'Infanzia Maria Assunta", con sede nel Comune di San Damiano Macra (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo Infantile Maria Assunta" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di San Damiano Macra (CN), tra le sue origini dall'iniziativa di benemeriti cittadini e grazie ad un'elargizione dell'Amministrazione provinciale su un lascito privato e viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma con decreto luogotenenziale del 04/05/1916.

L'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di *"accogliere e custodire i bambini, d'ambo i sessi, sia che essi siano residenti nel Comune di San Damiano Macra, sia che risiedano nei comuni limitrofi, purchè d'età compresa tra i tre e i sei anni. (...)"*.

Con istanza datata 23/09/2015, pervenuta a questa Amministrazione in data 28/09/2015, il Presidente dell'I.P.A.B. richiedeva, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20/08/2015, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da Asilo Infantile "Maria Assunta" ad Associazione "Scuola dell'Infanzia Maria Assunta".

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'I.P.A.B. ed, altresì, dalla necessità di dotare l'istituzione di uno statuto più conforme alla legislazione vigente.

L'I.P.A.B. può essere individuata quale istituzione promossa e amministrata da privati e operante con mezzi di provenienza privata, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, lett. b1, b2 e b3 della L.R. n. 10 del 19/03/1991.

L'appartenenza a detta categoria è desumibile dai seguenti elementi:

- l'I.P.A.B. "Asilo Infantile Maria Assunta" trae origine, come sopra precisato, dall'iniziativa di benemeriti cittadini e grazie ad un'elargizione dell'Amministrazione provinciale su un lascito privato. Detti elementi soddisfano i requisiti previsti alla lett. b1 della citata normativa regionale;
- almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante era designata, per disposizione dello statuto originario dell'I.P.A.B., nella formulazione approvata con decreto luogotenenziale del 04/05/1916, da privati. Infatti, tale statuto stabiliva che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da sette membri, di cui cinque di nomina privata, in quanto nominati dall'Assemblea degli Azionisti, in ciò soddisfacendo a quanto previsto alla lett. b2;
- il patrimonio originario dell'I.P.A.B. era costituito prevalentemente da beni provenienti da atti di liberalità privata e l'istituzione medesima non risulta aver beneficiato, nell'ultimo quinquennio, di finanziamenti pubblici in conto capitale, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. b3.

Dato atto che, dalla documentazione agli atti di questo Settore, risulta che l'I.P.A.B., svolge regolarmente la propria attività, della quale è stato fornito il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014, come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/04/2015.

Vista le note di questo Settore, nn. 44742 e 44748 del 01/12/2015, con le quali è stato richiesto, rispettivamente, alla Provincia di Cuneo e al Comune di San Damiano Macra, il parere in ordine al possesso, da parte dell'I.P.A.B., dei requisiti previsti all'art. 2 della succitata L.R. 10/1991, da esprimersi entro il termine di 20 giorni, perfezionatosi in data 21/12/2015.

Dato atto che a riscontro della suddetta richiesta:

- è pervenuto il decreto del Presidente della Provincia di Cuneo, n. 74/2015, trasmesso con nota n. 17159 del 15/12/2015 della Provincia di Cuneo, Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese, Settore Politiche Sociali e della Famiglia, con cui è stato espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'I.P.A.B., nonché al possesso, da parte della stessa, dei necessari requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 10 del 19/03/1991;

- non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di San Damiano Macra.
Precisato, al riguardo, che, al fine di adottare la presente determinazione entro il termine del procedimento, individuato secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010 ed in scadenza al 26/01/2016, si ritiene di prescindere dal parere richiesto all'ente comunale.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente e che lo stesso, quindi, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,
visti gli atti;
visto il D.P.R. n. 9 del 1972;
visto il D.P.R. n. 616 del 1977;
viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;
visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n.165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n.1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Scuola dell'Infanzia Maria

Assunta”, con sede nel Comune di San Damiano Macra (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro.

La cessione sotto qualunque forma di beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Regione Piemonte.

Dall’iscrizione si applicano all’Associazione le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l’espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell’ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Sergio DI GIACOMO